

REGOLAMENTO (CEE) N. 291/92 DELLA COMMISSIONE**del 6 febbraio 1992****recante modifica del regolamento (CEE) n. 1730/87 che stabilisce norme di qualità per l'uva da tavola**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1623/91 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

considerando che l'allegato del regolamento (CEE) n. 1730/87 della Commissione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 93/91 ⁽⁴⁾, ha fissato norme di qualità per l'uva da tavola; che deve essere disposto con chiarezza che tali norme si applichino a tutte le varietà di uve da tavola destinate al consumo allo stato fresco nella Comunità; che è quindi opportuno estendere il campo d'applicazione della norma di qualità; che l'elenco delle varietà non deve essere tassativo affinché sia possibile la commercializzazione dei prodotti ricercati dal consumatore; che è pertanto necessario modificare detta norma in conformità;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1730/87 è così modificato:

1) Al capitolo I, « Definizione del prodotto », il testo è sostituito dal seguente:

« La presente norma si applica all'uva da tavola, cioè ai frutti delle varietà (cultivar) derivate dalla *Vitis vinifera* L., destinati ad essere forniti allo stato fresco al consumatore, esclusa l'uva da tavola destinata alla trasformazione industriale. »

2) Al capitolo III, « Disposizioni relative alla calibrazione », è aggiunto il quarto comma seguente:

« Qualora il nome della varietà menzionata nelle indicazioni esterne non figuri nell'elenco di cui all'allegato della presente norma, si applica il calibro minimo delle varietà a grossi acini. »

3) L'allegato della norma « Elenchi delle varietà » è così modificato:

a) il titolo è sostituito con il seguente:

« Elenchi non tassativi delle varietà »;

b) il testo del primo comma è sostituito dal testo seguente:

« Le varietà precedute da un asterisco (*) sono prodotte nella Comunità. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 163 del 23. 6. 1987, pag. 25.

⁽⁴⁾ GU n. L 11 del 16. 1. 1991, pag. 13.